

REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Complementare POC Lombardia 2014 – 2020

**ASSE 2 “Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese”**

**Linea d’azione 2.1 “Rilancio della propensione agli investimenti
del sistema produttivo”**

BANDO

**STRUTTURE RICETTIVE
STORICHE E DI QUALITÀ
2025**

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Esclusioni	5
A.5 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	6
B.2 Interventi ammissibili	7
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	8
B.4 Spese non ammissibili	9
C.1 Presentazione delle domande	11
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	13
C.3 Istruttoria	13
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	18
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	23
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	23
D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari	24
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	24
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	24
D.2.a Rinuncia	24
D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa	24
D.3 Ispezioni e controlli	25
D.4 Monitoraggio dei risultati	25
D.5 Responsabile del procedimento	26
D.6 Trattamento dati personali	26
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	26
D.8 Diritto di accesso agli atti	28
D.9 Clausola antitruffa	29
D.10 Definizioni e glossario	29

D.11 Riepilogo date e termini temporali.....	31
D.10 Allegati e Istruzioni	32
<i>ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali</i>	33
ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica	36
ALLEGATO 3 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023	39
ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo	42
ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi.....	43

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando “Strutture Ricettive Storiche e di Qualità – 2025” (di seguito, per brevità, bando) è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Asse 2 del Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020. In attuazione della d.g.r. n. XII/4406 del 20.05.2025 “POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione dei criteri attuativi del bando strutture ricettive storiche e di qualità - 2025” la misura intende supportare le strutture ricettive storiche e di qualità, gestite in forma imprenditoriale (di cui all’articolo 18 della l.r. 27/15), e aventi dimensione di piccola e media impresa, riconosciute dall’ente regionale, promuovendo interventi e misure di sostegno dirette all’acquisto di arredi e complementi utili all’attività dell’unità locale.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti normative:

- la delibera di Giunta regionale 20 maggio 2025, n. 4406 “POC Lombardia 2014-2020 - Approvazione dei criteri attuativi del bando strutture ricettive storiche e di qualità – 2025”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015, “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le micro, piccole e medie imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere ottenuto nell’anno 2024 il riconoscimento come “Struttura Ricettiva Storica e di Qualità”, di cui all’art. 78 della legge regionale 27/2015

OPPURE:

- a.1) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di riconoscibilità, di cui alla d.g.r. 4 dicembre 2023, n. 1492, con riferimento all’anno 2025, accedendo alla procedura di riconoscimento

delle strutture ricettive storiche di qualità, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi (<https://bandi.reglobl.local/servizi/servizio/procedimenti/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/richiesta-riconoscimento-strutture-ricettive-storiche-qualit-RLP12024037103>);

- b) essere costituite, iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia, come risultante dalla visura camerale;
- c) avere la sede operativa o l'unità locale oggetto di intervento attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia, come risultante dalla visura camerale;
- d) essere in regola, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della legge regionale n.27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti, laddove applicabile;

I requisiti di ammissibilità, sopra indicati, ad esclusione del requisito a1) dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

A.4 Esclusioni

1. Sono escluse dal presente bando le imprese che:

- a) rientrano, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
- b) non risultano ai fini della concessione, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- c) hanno già beneficiato dell'agevolazione **a valere sul bando PR FESR 2021-2027 "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta – 2025"**, di cui al decreto dirigenziale 20 giugno 2025, n. 8807. È facoltà delle imprese presentare la candidatura su entrambi i bandi, ma nel caso in cui un'impresa risulti ammessa ad agevolazione in entrambi, dovrà optare per l'uno o per l'altro.

2. In applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti De Minimis, sono escluse le imprese che:

- d) appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023;
- e) si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.

3. In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per l'iniziativa ammonta a **€ 5.011.568,72 a valere sul capitolo di spesa 07.01.203.017100 "POC 2014-2020 - Turismo - Contributi agli investimenti a altre imprese" del bilancio regionale 2026.**

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, sulla base della disponibilità di eventuali ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

1. Il presente Bando è finanziato con risorse dell'Asse 2 del Programma Operativo Complementare/ POC Lombardia 2014 – 2020.
2. L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione e viene erogata a **fondo perduto** secondo le modalità di cui al successivo articolo C.4 "Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione".
3. In applicazione del Regolamento De Minimis, l'agevolazione viene concessa ed erogata per **un'intensità d'aiuto pari al 50% delle spese ammesse** al netto di IVA, fatta salva la soglia di contributo concedibile fino a € 30.000,00. **L'investimento minimo è fissato in € 20.000,00.**
4. In caso di agevolazioni complessivamente assegnabili inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere incrementata in maniera proporzionale e fino al raggiungimento dell'investimento ammesso, previa verifica del plafond de minimis residuo, secondo il metodo di calcolo di cui al successivo punto C.3.c.
5. L'intensità di aiuto del 50%, fermo restando il contributo massimo concesso e l'eventuale rideterminazione, si riferisce alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.
6. L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa in conto capitale per l'acquisto e la relativa installazione (compresi montaggio e trasporto) di arredi e complementi funzionali all'attività dell'unità locale.

Sono ammesse solo domande che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

La concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1, lettere a) e c) del Reg. 2023/2831.

Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2023/2831, in fase di domanda, le imprese dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2023/2831 che:

- i. attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2831/2023;
- ii. informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- iii. attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente

secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime De Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale De Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017 art.14 c.4.

L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento".

Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

B.2 Interventi ammissibili

Gli interventi **devono essere realizzati unicamente presso l'unità locale oggetto del riconoscimento regionale**, sita all'indirizzo riportato nell'elenco regionale delle strutture storiche e di qualità riconosciute.

2. Tutti gli interventi finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) **prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 20.000,00;**
- b) essere realizzati nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda (fa fede la visura camerale);
- c) essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda (fa fede la data del primo giustificativo di spesa);
- d) recare all'interno della domanda di adesione, nella sezione inerente l'intervento progettuale, una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa all'unità locale riconosciuta e iscritta nell'elenco regionale delle strutture storiche e di qualità.

In presenza di più unità locali riconosciute e iscritte nell'elenco regionale, l'impresa dovrà indicare la sede oggetto dell'intervento.

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro **il 31 luglio 2026**, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del **30 settembre 2026**.

Non sono previste proroghe sui termini di conclusione e rendicontazione dei progetti.

Gli interventi dovranno essere rendicontati esclusivamente secondo le modalità indicate al successivo punto C.4.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammesse a contributo le spese in conto capitale per l'acquisto e la relativa installazione (compresi montaggio e trasporto), di arredi e complementi funzionali all'attività dell'unità locale, elencate di seguito, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) arredi per le camere (letti, armadi, comodini, portabagagli, sedie, scrittoi, tavoli, altro mobilio necessario alla funzionalità dell'ambiente, ecc...);
 - b) arredi per le parti comuni interne ed esterne (divani, poltrone, tavolini, tavoli, sedie, credenze, armadi, scaffali, carrelli, sdraio, ecc...);
 - c) arredi per la reception e gli uffici;
 - d) arredi per cucine, bagni e spazi di servizio;
 - e) arredi e complementi funzionali al miglioramento dell'accessibilità dei diversi ambienti;
 - f) complementi a corredo delle forniture degli ambienti sopra indicati (tende, tappeti, specchi, lampade, appendiabiti, cornici, reti, materassi, cuscini, ecc...);
 - g) arredi su misura anche funzionali alla risoluzione di problemi di spazio, estetica e funzionalità;
 - h) trasporto e montaggio (ammissibili solo se compresi nella fattura d'acquisto);
2. opere di assistenza muraria e impiantistica minime e strettamente necessarie all'installazione degli arredi acquistati, tali da non comportare incrementi di S.L.P. o volumetria e nella misura massima del 10% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati. **Le spese dovranno essere fatturate e quietanzate (fa fede la data di emissione della fattura e del pagamento) dalla data di presentazione della domanda ed entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026.**
3. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. Il Soggetto Beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA.
4. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere intestate al soggetto beneficiario;
 - b) essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente

equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;

- c) essere interamente fatturate e pagate, nel periodo di ammissibilità delle spese, ed entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026;
- d) essere corrispondenti all'intero valore del bene (non sono ammessi pagamenti parziali ovvero solo acconti o saldi);
- e) essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
- f) il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto Beneficiario);
- g) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- h) in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
- i) pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto Beneficiario;
- j) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- k) riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche e di qualità - 2025" e il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo.

B.4 Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- a) le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- b) fornitura di beni da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 2831/2023).
- c) le spese per acquisto di veicoli di qualsiasi categoria e tipologia (inclusi autoveicoli, velocipedi, motocicli, macchine operatrici, autocarri);
- d) le spese per acquisto di smartphone e tablet;
- e) le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- f) le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il noleggio di impianti e attrezzature;
- g) le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;
- h) le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- i) le spese ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 1.000,00 (mille) euro al netto di IVA;

- j) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di beni:

1. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
2. in cui si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
3. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti¹;
4. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa
5. richiedente.

Non sono ammesse altresì spese relative a opere di natura edile e impiantistica, salvo quelle minime e strettamente necessarie all'installazione degli arredi acquistati, di cui al punto B.3, lett. i).

¹ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere presentate

a partire **dalle ore 15:00 del 1° ottobre 2025**

ed entro le ore 15:00 del 18 dicembre 2025

esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- c) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- d) in tutti gli altri casi:
 - compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

4. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

5. Nella compilazione della domanda di adesione, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del sistema informatico le seguenti informazioni anagrafiche:

- a) informazioni generali relative all'impresa, alla struttura ricettiva oggetto di intervento e alle eventuali procedure/autorizzazioni ambientali previste;
- b) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- c) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC;
- d) informazioni sulle eventuali certificazioni ambientali possedute.

6. Al termine della compilazione on line dei moduli "informazioni preliminari", "requisiti", "spese" e

“progetto”, ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- a) Modulo di adesione firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, comprensivo della relazione descrittiva della proposta di intervento e del piano di investimento complessivo relativo alle voci di spesa di cui al punto B3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” (Modulo A);
- b) Modulo per la verifica della dimensione d'impresa (Modulo B);
- c) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda di partecipazione, fatti salvi i casi in cui:

- a. vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione;**
- b. una precedente Domanda non sia stata ammessa all'Agevolazione.**

7. Al termine della fase di caricamento della documentazione obbligatoria, il sistema informatico genera automaticamente la domanda di adesione comprensiva, fra l'altro, della sezione riguardante le informazioni tecniche sull'intervento progettuale.

8. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di progetto senza necessità di sottoscrizione.

9. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata da un soggetto diverso per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione ad esclusione del modulo di adesione, generato automaticamente dal sistema, che il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità e riallegare su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale.

10. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” (Electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del

completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del sistema informatico².

12. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la relativa dichiarazione ai sensi di:

- i. Società cooperative: Allegato B art. 16 DPR 642/1972; L. n. 427/93 art. 66.6 bis;
- ii. Cooperative sociali: L. 266/1991 art. 8.

13. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

14. A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

15. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile.

16. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non ascrivibili alla piattaforma e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una **procedura valutativa a sportello**, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente Bando prevede:

- a) una fase di istruttoria di ammissibilità formale
- b) una fase di istruttoria di ammissibilità tecnica.

2. **La verifica di ammissibilità formale è svolta dal Responsabile di Procedimento per la fase di concessione, che si avvale del supporto di un soggetto incaricato per l'assistenza tecnica. La successiva verifica tecnica è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con apposito provvedimento.**

3. Il termine di conclusione del procedimento è di **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

² Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID e Art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA

- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri.

2. In sede di istruttoria di **ammissibilità formale**, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione e/o il soggetto incaricato per l’assistenza tecnica può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC indicato in domanda di partecipazione – i documenti e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa.

3. Costituisce **causa di non ammissibilità** della domanda in sede di valutazione formale **la mancata risposta del soggetto richiedente alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito.**

A seguito degli esiti dell’istruttoria formale, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione approva con proprio decreto l’elenco delle proposte formalmente ammissibili e non ammissibili, che verrà pubblicato sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

C3.c Valutazione delle domande

1. **L’istruttoria tecnica** delle domande che hanno superato la fase dell’ammissibilità formale, viene effettuata da un Nucleo Tecnico di valutazione, con il supporto di un soggetto incaricato per l’assistenza tecnica, nominato con apposito provvedimento.

L’istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione descritti nella seguente tabella. Il progetto è ammissibile con l’attribuzione del punteggio pari a 5 in ognuno dei criteri sottoelencati. Anche con un solo punteggio pari a zero, la proposta sarà considerata non ammissibile.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	GUIDA ALLA VALUTAZIONE
A. Qualità progettuale	Congruità della proposta e del piano d’investimento in relazione a obiettivi e risultati attesi del bando	0	Si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) Non vi sono elementi sufficienti per valutare la qualità della proposta. b) La proposta non è coerente rispetto agli

			<p>obiettivi del bando.</p> <p>c) La proposta presenta spese non ammissibili da bando (es. spese di natura corrente, lavori, manutenzione ordinaria, adeguamento alla normativa vigente, ecc.)</p>
		5	<p>La proposta è ben descritta ed è coerente con gli obiettivi del bando e le spese ammissibili sono pari almeno all'investimento minimo.</p>
B. Accessibilità e sostenibilità	Rilevanza del progetto rispetto ai temi della	0	<p>Le forniture indicate nella proposta non descrivono e documentano oppure non tengono conto dei criteri di accessibilità e/o sostenibilità previsti dal bando.</p> <p>(Rif note n. 3 e 4):</p>
		5	<p>Le forniture indicate nella proposta descrivono e documentano l'utilizzo di materiali eco-compatibili che promuovono il riciclo e il riuso, e/o assicurano che i mobili siano accessibili anche a persone con diverse esigenze. (Rif. Note 3 e 4)</p>

	sostenibilità ambientale ³ e/o dell'accessibilità ⁴		
--	--	--	--

- Alle imprese che avranno avuto esito POSITIVO nella fase di ammissibilità tecnica, sarà assegnata una premialità se in possesso di uno o entrambi i requisiti sottoelencati, valevole in caso di rideterminazione dei contributi.
- Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto il punteggio minimo rispetto alla proposta presentata, saranno ammesse al contributo e finanziate con l'entità di cui al punto B.1.3 e B.1.4.

PREMIALITÀ	PUNTEGGIO
Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando ⁵	1
Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente ⁶	1

³ In tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti elementi:

- Utilizzo di arredi prodotti con materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo;
- Utilizzo di beni dotati di etichettatura ambientale di Tipo 1 (es. Ecolabel, Blauer Engel, TCO FSC, PEFC, Greenguard, EPD, LEED, Carbonfootprint, ecc);
- Impiego di corpi illuminanti ad alta efficienza, per le quali siano garantiti la manutenzione nel tempo e il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento a fine vita, utilizzo di apparecchiature rigenerate;
- prodotti provenienti da filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a km 0 al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali.

⁴ In tema di accessibilità saranno considerati i seguenti elementi:

- interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni di spazi e arredi accessibili e utilizzabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;
- interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento, ecc.);
- arredi funzionali per persone con diverse disabilità e/o con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitino di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);

⁵ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

⁶ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate

4. Le risorse rimanenti saranno assegnate, in maniera proporzionale, sulla base del seguente calcolo:

- a. Suddivisione delle risorse residue per il numero complessivo dei beneficiari
- b. Calcolo del rapporto tra il valore dell'investimento del singolo beneficiario e il valore dell'investimento medio. Tale percentuale sarà applicata all'importo di cui alla lett. a. per ottenere una proporzione basata sul valore dell'investimento
- c. Integrazione del contributo concesso in base alla percentuale ottenuta alla lett. b.

ESEMPIO:

DATI: risorse residue = 1.000.000,00 di euro; n° beneficiari = 100; investimento medio = € 95.000,00; investimento singolo beneficiario = 80.000,00

a. risorse residue/n° beneficiari → $1.000.000,00/100 = € 10.000,00$ (contributo integrativo base)

b. investimento singolo/investimento medio → $80.000,00/95.000,00 = 84\%$ (percentuale di proporzionamento)

c. Contributo integrativo base*percentuale di proporzionamento → $10.000,00*0,84 = € 8.400,00$ (contributo integrativo effettivo, da aggiungere al contributo già concesso).

5. Eventuali ulteriori residui saranno ripartiti solo tra le imprese in possesso dei requisiti di premialità, concedendo un contributo secondo il medesimo criterio di ripartizione sopra riportato, con priorità alle imprese in possesso di entrambe le premialità e fino ad esaurimento delle risorse residue.
6. Nel caso in cui non vi siano imprese in possesso dei requisiti premiali, si procederà ad un'ulteriore ripartizione delle risorse residue, secondo il criterio di cui al punto 4.
7. **In ogni caso, l'agevolazione sarà concessa al massimo fino al raggiungimento dell'investimento ammesso, previa verifica del plafond de minimis residuo.**

C3.d Integrazione documentale

Il Nucleo Tecnico di valutazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. I termini per la risposta non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, il termine temporale per la conclusione del procedimento si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

I chiarimenti richiesti dovranno pervenire tramite la piattaforma Bandi e Servizi.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Al termine delle fasi istruttorie, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento approverà con propri provvedimenti l'ammissione delle imprese al contributo e

e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

l'entità dello stesso. Nel provvedimento si darà atto dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione tecnica negativa e degli interventi ammessi, ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.

2. Gli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei progetti non ammessi a contributo saranno pubblicati sul portale www.bandiregione.lombardia.it. L'esito della valutazione viene comunicato a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo indicato in domanda.
3. I contributi saranno concessi nel limite della dotazione finanziaria di cui al punto A.5, salvo eventuali incrementi della stessa da parte di Regione Lombardia.
4. In caso di superamento del massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. In caso di massimale pari a zero al momento della concessione, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.
5. In caso di agevolazioni complessivamente assegnabili inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere rideterminata, come indicato al punto C.3.4.
6. In caso di concessione, l'impresa beneficiaria deve valorizzare l'immagine di Regione Lombardia e utilizzando anche il format previsto dal Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 sui materiali di comunicazione riguardanti il progetto realizzato come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

1. Il soggetto beneficiario **procede all'accettazione dell'agevolazione concessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla notifica via PEC di ammissione al contributo, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.
2. La mancata accettazione entro i suddetti termini previsti **comporta l'automatica decadenza** dal diritto all'agevolazione ai sensi del successivo art. D.2.b.
3. L'impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità online attraverso il portale www.bandiregione.lombardia.it, entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026.
4. Per la presentazione della rendicontazione è necessario accedere alla piattaforma telematica con le stesse modalità utilizzate in fase di presentazione della domanda e seguire i medesimi passaggi;
5. Tutti i giustificativi di spesa devono:
 - a. essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda alla scadenza dei termini per la presentazione della rendicontazione;
 - b. essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale.

6. In fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il **DURC** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). **In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis);**
7. Il contributo sarà erogato ai soggetti beneficiari da Regione Lombardia **entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione**, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

8. Documentazione obbligatoria:

- a) **Modulo C - Modulo di richiesta di erogazione del contributo a saldo** contenente l'attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato e il prospetto di rendicontazione delle spese. Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
- b) **Modulo D - Relazione finale di attuazione dell'intervento** firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
- c) **Copia delle fatture elettroniche in formato xml** contenenti la chiara identificazione dell'intervento realizzato, il codice **CUP** assegnato nell'atto di concessione del contributo e la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Strutture ricettive storiche - 2025". Le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto –DDT, ovvero dalla bolla di consegna, ovvero dal verbale di installazione (l'indirizzo di consegna dovrà corrispondere alla sede operativa o unità locale oggetto di intervento sul presente Bando e indicata in fase di domanda). **Nel caso di fatture elettroniche relative a spese sostenute prima della concessione del contributo o sostenute presso fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il soggetto beneficiario ai fini della liquidazione del contributo assegnato, in ottemperanza al disposto del comma 7 dell'art. 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e da ultimo modificato con legge 30 dicembre 2023, n. 213, deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**
- d) **Quietanza** delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- la data di pagamento;

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).

9. Documentazione facoltativa:

- a) **Procura** o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma dei documenti;
- b) **Dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà per corrispondenza CUP/fatture, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nel caso di spese sostenute prima della concessione del contributo;
- c) **Allegato E - Dichiarazione di indetraibilità IVA**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

10. Non sono ammessi:

- a) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - b) qualsiasi forma di auto fatturazione;
 - c) le **fatture prive di CUP** emesse da fornitori stabiliti nel territorio dello Stato italiano successivamente la data del provvedimento di concessione;
 - d) gli ordini di pagamento non eseguiti;
 - e) le spese sostenute (fa fede data fattura e pagamento) prima **della presentazione della domanda**;
 - f) le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato;
 - g) le fatture di importo imponibile inferiore a € 1.000,00 (mille).
11. È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").
12. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste via PEC dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione e/o dal soggetto incarico per l'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
13. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione del saldo previa verifica:
- a. della coerenza delle spese documentate con gli obiettivi del bando e con la proposta ammessa al contributo, sulla base della relazione finale;
 - b. della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 "Interventi ammissibili" e B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità";
 - c. della regolarità, laddove applicabile, dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione;
 - d. dello stato di attività presso il registro delle imprese e della sede operativa in Lombardia oggetto di intervento;
 - e. della regolarità, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della legge regionale 27/2015, di comunicazione

dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti, in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti;

- f. laddove applicabile, del rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

14. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la **liquidazione dell'agevolazione a saldo entro il termine di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi** dalla trasmissione della rendicontazione, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a fronte di spese validate almeno pari all'investimento minimo di 20.000,00 euro e previa verifica della coerenza delle spese sostenute con gli obiettivi del bando e con la proposta presentata in fase di domanda di agevolazione.

15. In ogni caso, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). **In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).**

16. Gli esiti delle istruttorie di rendicontazione saranno pubblicati sul portale www.bandi.regione.lombardia.it e comunicati a mezzo PEC alle imprese interessate utilizzando l'indirizzo indicato in domanda.

C.4.a Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni anagrafiche del soggetto richiedente e variazioni societarie con o senza modifica del codice fiscale/partita IVA

1. Le variazioni anagrafiche (dati anagrafici, informazioni di contatto, sede legale, coordinate bancarie, legale rappresentante, firmatario, compagine societaria) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi – modulo Variazioni. Tali variazioni non sono soggette ad autorizzazione.

2. Le variazioni societarie relative alla forma giuridica e/o alla denominazione della PMI richiedente (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi - modulo Variazioni - ma non sono soggette ad autorizzazione.

Le variazioni societarie relative alla forma giuridica e/o alla denominazione della PMI richiedente (con modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per

la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi - modulo variazioni. In tal caso, il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni delle proposte di intervento

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali a finalità e contenuti delle proposte indicate nella domanda di adesione, nella parte riferita all'intervento, che alterano la natura generale della proposta presentata.
2. Le modifiche non sostanziali, che non alterano la natura generale della proposta presentata, devono essere rendicontate direttamente nella relazione finale, da allegare in sede di richiesta di erogazione del saldo, e devono essere raffrontate alle previsioni iniziali riportate in sede di domanda di adesione all'agevolazione.

Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione:
 - a) eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
 - b) eventuali diminuzioni delle spese comportano la rideterminazione degli importi previsti.
2. In sede di erogazione e in sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle diminuzioni dell'ammontare delle spese validate, calcolata sulla base dell'intensità di aiuto del 50% o come eventualmente incrementata. Ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo provvedimento di concessione del contributo;
- b) accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all'art. C.4.a "Adempimenti post-concessione";
- c) mantenere la sede operativa o l'unità locale oggetto di intervento sul presente Bando attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo;
- d) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione;
- f) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- g) trasmettere la rendicontazione finale entro il 31 luglio 2026, salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026;
- h) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- i) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- j) valorizzare l'immagine di Regione Lombardia utilizzando anche il format previsto dal Programma Operativo Complementare/POC Lombardia 2014 – 2020 sui materiali di comunicazione riguardanti il progetto realizzato come da Linee Guida scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it ;
- k) indicare su Bandi e Servizi, in ogni fase di adesione, contatti mail, PEC e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario;
- l) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui:

- a) alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari";
- b) alla lettera i prevede, previa diffida, la prescrizione a adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, si impegnano altresì a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note dall'ente regionale.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. In caso di ammissione, i soggetti beneficiari sono tenuti a dare evidenza che l'operazione è realizzata con il concorso di risorse del POC provenienti da Stato italiano e Regione Lombardia.

A partire dall'avvio dell'iniziativa finanziata e fino a cinque anni dalla conclusione, il beneficiario o soggetto attuatore informa il pubblico utilizzando il format marchi Repubblica Italiana - Regione Lombardia - POC 2014-2020 sui materiali di comunicazione riguardanti l'operazione finanziata, quali, ad esempio: siti e social, ove esistenti, comunicati stampa, campagne pubblicitarie, programmi e locandine di eventi, presentazioni o corsi di formazione, attestati di partecipazione, certificati di frequenza, cartellonistica di cantiere e quant'altro sia diffuso, anche in formato audio o video, ai destinatari ed al pubblico in generale. Inoltre, beneficiari e soggetti attuatori sono tenuti ad apporre un poster in luogo ben visibile al pubblico, secondo le modalità previste dai formati scaricabili dal sito www.poc.regione.lombardia.it.

2. Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco.

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione successivamente alla concessione della medesima.
2. Per comunicare la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi.
3. Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa.
4. A fronte della rinuncia, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa

1. L'agevolazione è soggetta a **decadenza totale** in caso di:
 - a) rinuncia ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, nonché, in caso di inadempimento a seguito di diffida, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera i dell'articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
 - c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 20.000,00 euro (ventimila/00) di cui all'articolo B.1 "Caratteristiche generali dell'agevolazione";
 - d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime di aiuto;
2. L'agevolazione è soggetta a **revoca** in caso di:
 - e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in tutte le fasi procedurali dell'agevolazione;

- f) perdita di requisito di esercizio dell'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando e/o perdita del requisito di regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza da mantenere fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario.

3. A fronte di rideterminazione dell'agevolazione, la restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

4. A fronte dell'intervenuta revoca o intervenuta decadenza totale, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti, dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza o revoca.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede oggetto di intervento sul presente bando, allo scopo di verificarne l'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo della proposta presentata. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

4. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

5. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, sono individuati i seguenti indicatori:

- numero di imprese beneficiarie
- importo dei contributi assegnati.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è il Dirigente responsabile della struttura attuatrice del POC per l'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" - linea d'azione "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

2. Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione dell'agevolazione è il Dirigente responsabile delle attività di controllo e delle attività finalizzate alla liquidazione della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale www.regione.lombardia.it.

2. Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

<i>Ente</i>	<i>E-mail</i>	<i>Contatto Telefonico</i>
REGIONE LOMBARDIA	premioalberghistorici@regione.lombardia.it	02.6765.5012 02.6765.3985 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

3. Sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12:30 del 10 dicembre 2025.

4. Per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

<i>Ente</i>	<i>e-mail</i>
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

4. Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

Ente	e-mail	telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8:00 alle 20:00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8:30 alle 17:00.

5. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	BANDO STRUTTURE STORICHE E DI QUALITÀ - 2025
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a sostenere le strutture ricettive storiche riconosciute a livello regionale, attraverso la concessione di contributi finalizzati a all'acquisto di arredi e complementi utili all'attività dell'unità locale.
TIPOLOGIA	Agevolazione – Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia e riconosciute a livello regionale come strutture ricettive storiche e di qualità o che dichiarano di essere in possesso dei requisiti di riconoscibilità, di cui alla d.g.r. 4 dicembre 2023, n. 1492, con riferimento all'anno 2025, accedendo alla procedura di riconoscimento delle strutture ricettive storiche di qualità, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi.
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 5.011.568,72.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA. Il contributo è concesso per un importo fino a € 30.000,00, incrementabile nel caso di rideterminazione del contributo a seguito di residuo delle risorse disponibili. L'investimento minimo è fissato in € 20.000,00 euro. L'erogazione del contributo avverrà a saldo in un'unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata.
REGIME DI AIUTO	L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento De Minimis).

PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello". Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.
DATA DI APERTURA	Dalle ore 15:00 del 1° ottobre 2025
DATA DI CHIUSURA	Alle ore 15:00 del 18 dicembre 2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel bando.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza relativa alla fase di concessione, contattare il numero: 02.6765.5012 oppure 02.6765.3985 dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì oppure la casella premioalberghistorici@regione.lombardia.it . Per assistenza relativa alla fase di erogazione, contattare la casella turismomodaliquidazioni@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

6. La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

2. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al seguente ufficio competente:

Direzione	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O.	Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.6703
PEC	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- a. la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- b. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- c. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione”**: contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;
- b. **“Bandi e Servizi” o Sistema informativo**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“Firma elettronica”**: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” (Electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere

effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

- d. **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- e. **"Proposta"** o **"Proposta di intervento"**: la proposta per la quale si richiede il contributo;
- f. **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;
- g. **"Soggetto beneficiario"**: il soggetto destinatario dell'agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;
- h. **"Soggetto incaricato per l'assistenza tecnica"**: il soggetto individuato da Regione Lombardia ai fini dell'attività di supporto all'istruttoria delle fasi progettuali previste dall'incarico;
- i. **"Spesa effettivamente sostenuta"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:
 - a) riferita a un titolo di spesa emesso dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2 (Interventi ammissibili);
 - b) quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre il termine per la presentazione della rendicontazione finale.
- j. **"Termine di realizzazione del progetto"**: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell'ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande	Apertura: ore 15:00 del 1° ottobre 2025 Chiusura: ore 15:00 del 18 dicembre 2025.	www.bandi.regione.lombardia.it
Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi	Entro 120 giorni dalla data di presentazione delle domande di partecipazione	
Accettazione dell'agevolazione e trasmissione della programmazione tranches di erogazione del contributo	Entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Presentazione della rendicontazione e richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo	Entro il 31 luglio 2026 , salvo casi specifici e opportunamente motivati e autorizzati per i quali il termine ultimo è stabilito nella data del 30 settembre 2026 .	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo/	Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, salvo interruzione dei termini per richieste di integrazione.	

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- Modulo A – Modulo di adesione
- Modulo B – Modulo per la verifica della dimensione d'impresa
- Modulo C – Modulo richiesta erogazione contributo a saldo
- Allegato D – Relazione finale di progetto
- Allegato E - Dichiarazione di indetraibilità IVA

ALLEGATO 1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della procedura di erogazione di contributi al fine di promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle strutture ricettive e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Articolo 72, legge regionale n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo"; DGR n. 4405 del 20 maggio 2025 che definisce i criteri attuativi della misura.	Dati comuni: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, email, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online dei titolari di ditte individuali; nome e cognome, n. di telefono ed email di eventuali delegati delle persone giuridiche.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 46,47,50 e allegato IX.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA;
- Finlombarda S.p.A. per l'attività di assistenza tecnica alla misura.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento in ottemperanza all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**

- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO 3 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè, può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 2831/2023

Ai fini del presente regolamento, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso

proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

ALLEGATO 3 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega

di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾*Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

⁽²⁾*Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza

dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.